

## **CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI** **Luglio 2024**

### **1) AMBITO DI APPLICAZIONE**

Le presenti condizioni generali (“**Condizioni**”) si applicano agli ordini d’acquisto di beni e/o servizi (“**Ordini**” e, al singolare, “**Ordine**”) emessi da ORGANON Italia S.r.l. (“**ORGANON**”), ad eccezione dei casi in cui ORGANON e il fornitore (“**Fornitore**”) abbiano sottoscritto uno specifico contratto avente il medesimo oggetto dell’Ordine o un’altra versione delle condizioni generali di ORGANON.

Le presenti Condizioni prevalgono sulle eventuali condizioni generali di vendita del Fornitore.

### **2) OBBLIGHI DEL FORNITORE**

Il Fornitore si obbliga a eseguire le prestazioni oggetto dell’Ordine con la massima diligenza e professionalità, facendosi carico in via esclusiva di tutti i rischi economici e operativi derivanti dalle predette prestazioni nonché di mantenere un’adeguata struttura ed organizzazione di mezzi e di persone in grado di garantire una puntuale e corretta esecuzione delle obbligazioni assunte.

La titolarità e il rischio concernenti i prodotti ordinati passeranno in capo a ORGANON all’atto dell’accettazione della consegna. ORGANON avrà il diritto di respingere le consegne parziali o fatte con ritardo dei prodotti e/o servizi indicati nell’Ordine. Il Fornitore si obbliga a comunicare anticipatamente a ORGANON qualsiasi circostanza che possa incidere sulla consegna e ORGANON informerà il Fornitore se intende accettare la consegna parziale o ritardata ovvero in alternativa risolvere l’Ordine e/o le Condizioni con il Fornitore ai sensi dell’articolo 1456 c.c. per inadempimento del Fornitore.

Il Fornitore, sotto la propria responsabilità, si obbliga a rispettare tutte le disposizioni legislative, regolamentari, le norme e le prescrizioni impartite dalle autorità competenti riguardanti l’esecuzione dell’Ordine.

Il Fornitore dichiara, altresì, di possedere tutte le capacità finanziarie, tecniche e organizzative per l’esatta esecuzione dell’Ordine.

Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne sostanzialmente e processualmente ORGANON da:

- (i) qualsiasi danno provocato alla stessa o a terzi dalla sua attività o dall’attività di suoi dipendenti e/o collaboratori, fornitori, nonché di terzi, nonché da violazioni delle obbligazioni di cui alle presenti Condizioni o da fatti accidentali;
- (ii) qualsiasi eventuale pretesa o azione dei propri dipendenti, collaboratori e/o terzi derivanti dalla violazione delle obbligazioni del Fornitore, ivi incluse le obbligazioni assunte con il presente Ordine e con le Condizioni o comunque connesse con l’Ordine, intervenendo, ove occorra, nei relativi giudizi;
- (iii) qualsiasi pretesa possa essere avanzata da terzi, sia in via giudiziale che stragiudiziale, comunque connessa alle attività oggetto dell’Ordine.

### **3) PERSONALE DEL FORNITORE**

Il personale impiegato dal Fornitore nell’attività oggetto dell’Ordine dovrà essere in possesso di idonee competenze e professionalità. A semplice richiesta di ORGANON, il Fornitore dovrà mettere a disposizione di questa l’elenco del personale utilizzato nell’esecuzione dell’Ordine. È specifico diritto di ORGANON non accettare l’adempimento del Fornitore nel caso questi impieghi persone prive dei requisiti indicati nell’Ordine e/o richiesti dalla legge ovvero persone prive dei requisiti ritenuti necessari da ORGANON per eseguire l’Ordine con la massima diligenza e professionalità.

#### **Organon Italia S.r.l.**

con socio unico  
Capitale sociale Euro 800.000,00 i.v.  
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma  
Codice Fiscale e partita I.V.A. 03296950151  
Numero REA n° - RM 1341284

Direzione e coordinamento: Organon & Co.  
Sede Legale: Piazza Carlo Magno 21 - 00162 Roma  
T +39 063336407 Centralino  
F +39 063336408 Farmacovigilanza e Regolatorio  
T 800 123536 Customer Care  
organonitaliasrl@pec.it

Il Fornitore si obbliga ad assolvere tutti gli oneri retributivi, contributivi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale impiegato nell'attività oggetto dell'Ordine previsti dalla vigente normativa di legge e dal Contratto Collettivo applicabile, e rispettare tutte le norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro previste dalla normativa nazionale (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e comunitaria vigente, nonché dalla normativa nazionale e comunitaria che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione dell'Ordine.

Resta in ogni caso escluso per il personale del Fornitore ogni carattere di subordinazione a poteri direttivi, organizzativi o disciplinari di ORGANON o di inserimento nella struttura gerarchica e organizzativa di quest'ultima.

Il Fornitore si obbliga a sollevare e tenere indenne ORGANON da: (i) qualsiasi pretesa che possa essere avanzata in qualsiasi momento e a qualsiasi titolo dal personale del Fornitore, sostenendo tutti i costi e gli oneri che dovessero derivare a ORGANON da eventuali controversie di lavoro promosse dal proprio personale nei confronti di ORGANON; (ii) ogni perdita, spesa o danno o responsabilità che possa derivare a ORGANON a seguito di atti o omissioni imputabili al personale impiegato dal Fornitore nell'esecuzione dell'Ordine.

#### **4) AUTONOMIA DELLE PARTI**

Le parti si danno atto che con l'Ordine non si istituisce alcun rapporto di agenzia o di tipo affine né di mandato con rappresentanza, associazione in partecipazione o altra forma di impresa comune tra le stesse, che pertanto restano pienamente autonome ed assumono la gestione delle proprie attività con mezzi e personale proprio e ciascuna a proprio rischio.

Il Fornitore da atto di non essere legato da alcun vincolo di esclusiva nei confronti di ORGANON e che pertanto il rifiuto d'accettare incarichi da soggetti diversi da ORGANON sarà frutto di una propria scelta imprenditoriale, in nessun modo addebitabile a ORGANON.

#### **5) DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE**

I diritti di proprietà intellettuale quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, know-how, marchi, copyright, scoperte e invenzioni, brevettabili o meno, scaturenti dai servizi oggetto dell'Ordine, sono di titolarità di ORGANON sin dalla loro origine. Pertanto, posto che il corrispettivo pattuito comprende anche l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di attività tutelabili con l'attribuzione di diritti di proprietà intellettuale, il Fornitore è obbligato a porre in essere qualsiasi attività necessaria a rendere la titolarità di tali diritti in capo a ORGANON pubblica e opponibile a terzi.

Il Fornitore dovrà astenersi dall'utilizzare in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo i marchi e/o i loghi appartenenti ad ORGANON, a meno che non ne sia espressamente autorizzato per iscritto. In tali casi l'uso sarà consentito solo nelle forme e nei limiti indicati nell'autorizzazione. In caso di violazione del suddetto obbligo da parte del Fornitore, ORGANON avrà il diritto di risolvere l'Ordine ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e richiedere il risarcimento dei danni subiti.

#### **6) RISCHIO DI PERDITA O DANNEGGIAMENTO**

Il rischio di perdita e/o di danneggiamento dei beni oggetto dell'Ordine sarà a carico del Fornitore fino al momento dell'intervenuta consegna nei locali di ORGANON identificati nell'Ordine.

#### **7) VIZI DEI BENI E DEI SERVIZI**

Nel caso in cui i beni ovvero i servizi oggetto dell'Ordine siano viziati, ORGANON potrà chiedere a sua discrezione:

- (i) la restituzione delle somme pagate o la riduzione del prezzo corrisposto;
- (ii) l'eliminazione dei vizi a spese del Fornitore;
- (iii) la sostituzione dei beni o dei servizi con altrettanti della stessa specie, ma che rispondano alle specifiche richieste;

salvo il risarcimento del danno.

## **8) TERMINI DI PAGAMENTO**

A meno che non sia diversamente indicato, il prezzo dei beni e/o servizi indicato nell'Ordine d'acquisto deve essere considerato al netto dell'IIVA, ma comprensivo dei costi di trasporto, di imballaggio e di qualsiasi altro onere o spesa, e rimarrà invariato e fisso a meno che ORGANON non accetti per iscritto una eventuale proposta di variazione dello stesso.

Salvo diversa pattuizione presente nell'Ordine le parti, esercitando la facoltà prevista dall'art. 4 comma 3 del D.lgs. n. 231 del 2002 e successive modifiche, concordano espressamente che il pagamento sarà effettuato entro 90 (novanta) giorni dalla data della fattura a condizione che:

- a. la fattura del Fornitore sia in linea con le procedure contabili di ORGANON;
- b. i beni siano stati consegnati a ORGANON e da questa accettati;
- c. i servizi siano stati effettuati e accettati, espressamente ovvero tacitamente, e senza riserve da ORGANON;
- d. la fattura contenga il numero d'ordine di ORGANON;
- e. la relativa fattura sia emessa e inviata, in accordo con il processo di fatturazione elettronica, al Codice destinatario UPDUVIM, in caso di fatture nazionali; all'indirizzo di posta elettronica [invoicing.emea@organon.com](mailto:invoicing.emea@organon.com), in caso di fatture estere.

Nel caso in cui le fatture non rispettino le suddette condizioni, ORGANON avrà il diritto di sospendere qualsiasi pagamento fino a quando le stesse non siano emesse in conformità a quanto previsto al presente articolo 8.

Nel caso di beni viziati ovvero di servizi non approvati, la relativa fattura sarà pagata entro i 90 (novanta) giorni dal momento in cui i vizi siano eliminati o i beni e servizi siano sostituiti dal Fornitore, fatto comunque salvo il diritto di ORGANON al maggior danno.

## **9) COMPLIANCE**

Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che ORGANON ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 e un Codice Etico ed è soggetta alla normativa statunitense FCPA (Foreign Corrupt Practices Act). Qualsiasi condotta contraria alle suddette norme e principi del Fornitore costituirà causa di immediata risoluzione del rapporto instaurato con l'Ordine da parte di ORGANON, da esercitarsi ai sensi del successivo art. 17.

Il Fornitore si impegna a non effettuare pagamenti diretti od indiretti di denaro od altre attività (cumulativamente **"Pagamenti"**) ad alcun Funzionario Pubblico (come di seguito definito), ove tale Pagamento sia finalizzato ad influenzarne le decisioni o l'attività con riferimento all'oggetto dell'Ordine od ogni altro aspetto dell'attività di ORGANON. Per **"Funzionario Pubblico"** si intende qualsiasi persona ricompresa nella definizione di "pubblico ufficiale" di cui all'art. 357 del Codice Penale incluse, a titolo esemplificativo e non limitativo, (i) persone che agiscano quali funzionari, impiegati o dipendenti a qualsivoglia titolo di un governo o di un'organizzazione pubblica internazionale, o (ii) rappresentanti o funzionari di partiti politici o candidati ad incarichi politici od amministrativi pubblici.

ORGANON si impegna per sé stessa e per i suoi Fornitori a rispettare i più elevati standard etici e di compliance, ivi inclusi i diritti umani fondamentali, a trattare in modo equo ogni individuo, a offrire condizioni di lavoro sicure e non dannose per la salute, a rispettare l'ambiente, ad adottare sistemi di gestione appropriati e a svolgere la propria attività in modo etico. Senza pregiudizio di alcuna delle obbligazioni o delle garanzie previste nelle presenti Condizioni, ORGANON confida che il Fornitore si impegni a rispettare la lettera e lo spirito del Codice di Condotta dei Partner Commerciali del Gruppo ORGANON, (il **"Codice"**), in vigore al momento, consultabile al seguente link: [Code-Of-Conduct-Italian.pdf \(organon.com\)](#)

Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione tutta la documentazione che sarà richiesta da ORGANON, entro limiti di ragionevolezza, per dimostrare il proprio rispetto del Codice. In caso di contrasto tra le obbligazioni qui indicate e il Codice, da una parte, e qualsiasi altra disposizione prevista nelle presenti Condizioni, dall'altra prevarrà, limitatamente a tale contrasto, l'altra disposizione contenuta nelle presenti Condizioni.

Per assicurare che il Fornitore sia conforme alle aspettative enunciate nel Codice, ORGANON si riserva il diritto, a sua esclusiva e insindacabile discrezione, di ispezionare le attività, i libri contabili e i registri del Fornitore. ORGANON comunicherà con ragionevole anticipo ogni ispezione e si riserva il diritto di condurre le ispezioni con personale proprio o incaricando terzi di sua scelta. Il Fornitore dovrà dare conferma della ricezione della comunicazione di ORGANON nel minor tempo possibile e dovrà altresì confermare la data in cui avrà luogo l'ispezione entro 14 (quattordici) giorni dalla ricezione della comunicazione stessa. Durante

l'ispezione o in relazione ad essa, ORGANON o i terzi da questa incaricati potranno intervistare i dipendenti del Fornitore. Il diritto di ispezione di cui al presente articolo si aggiunge ad ogni altro diritto di ispezione garantito dalle presenti Condizioni.

Nel caso in cui all'esito di una ispezione si identifichi una non conformità del Fornitore al Codice, il Fornitore dovrà immediatamente intraprendere azioni correttive per correggere tale non conformità. ORGANON si riserva il diritto di approvare ogni azione correttiva. Le azioni correttive dovranno essere messe in atto dal Fornitore a proprie spese. ORGANON si impegna, quando possibile, a cooperare con il Fornitore per porre rimedio alle ipotesi di non conformità e mettere in atto un piano d'azione.

Qualora il Fornitore rifiuti di acconsentire ad una ispezione, oppure rifiuti o non riesca ad intraprendere azioni correttive, fermi restando ogni ulteriore diritto o facoltà garantiti dalle presenti Condizioni, ORGANON si riserva il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa dal successivo art. 17, nel caso in cui il Fornitore non porti a termine le azioni correttive entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione scritta di ORGANON.

Senza pregiudizio di alcuna delle obbligazioni del Fornitore e delle obbligazioni e garanzie previste nelle presenti Condizioni, ORGANON confida che il Fornitore si attenga alla lettera e allo spirito delle **Aspettative sulle Prestazioni dei Fornitori del Gruppo ORGANON** attualmente in vigore, una copia delle quali è consultabile al seguente link: [Microsoft Word - Supplier Performance Expectations.docx \(organon.com\)](#) In caso di contrasto tra le obbligazioni qui indicate e le Aspettative sulle Prestazioni dei Fornitori di **ORGANON & Co., Inc**, da una parte, e qualsiasi altra disposizione prevista nelle presenti Condizioni, dall'altra, prevarrà, limitatamente a tale contrasto, l'altra disposizione contenuta nelle presenti Condizioni.

Il Fornitore dichiara e garantisce che esso stesso e i suoi rappresentanti legali non sono presenti in nessuna lista pubblicata dagli Stati Uniti d'America o dall'Unione Europea di soggetti sottoposti a restrizioni ovvero nessun'altra lista del medesimo tipo pubblicata in altro Stato in qualsiasi modo connesso ai beni e/o servizi oggetto dell'Ordine, definite congiuntamente "**Denied Parties List**".

Il Fornitore dichiara e garantisce di non essere direttamente controllato, con una percentuale del capitale sociale pari o maggiore del 50%, da una persona presente in una delle *Denied Parties List*. Il Fornitore dichiara e garantisce che comunicherà immediatamente a ORGANON se esso stesso, o un suo rappresentante legale, sia stato inserito in una delle *Denied Parties List* o se esso sia divenuto controllato, con una percentuale del capitale sociale pari o maggiore del 50%, da una persona presente nelle *Denied Parties List*. In caso di inaccuratezza o violazione delle dichiarazioni e garanzie fornite nel presente articolo 9, ORGANON avrà il diritto a sua assoluta discrezione di risolvere il rapporto instaurato con l'Ordine con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 17 delle presenti Condizioni.

Il Fornitore dichiara e garantisce che, prima dell'entrata in vigore delle presenti Condizioni, nessuno dei suoi dirigenti o amministratori era presente in una delle *Denied Parties List*. Successivamente alla data di entrata in vigore della Condizioni, il Fornitore si obbliga a verificare e a informare per iscritto e senza ritardo ORGANON prima dell'esecuzione di qualsiasi Ordine se alcuno dei suoi dipendenti, collaboratori o subfornitori si trovi in una delle sopra menzionate *Denied Parties List*. In tale evenienza, ORGANON avrà la facoltà di recedere da ogni rapporto regolato con le Condizioni a sua assoluta discrezione e con effetto immediato, senza il pagamento di penali o indennità a favore del Fornitore.

ORGANON dichiara, infine, di avere implementato, ai sensi del D. Lgs. 24/2023, in attuazione della Direttiva Europea n. 1937/2019, una piattaforma digitale per la segnalazione di fattispecie rientranti in materia di whistleblowing, disponibile al seguente indirizzo: **Whistleblowing report start | Whistlelink**.

## **10) GARANZIE**

Il Fornitore si impegna a garantire tutti i beni e/o servizi forniti in base alle presenti Condizioni in conformità con la normativa vigente in materia di tutela dei consumatori e in ogni caso per un periodo non inferiore a 2 (due) anni dalla data di consegna.

Il Fornitore terrà ORGANON indenne e manlevata da tutti i danni subiti da quest'ultima a causa del fatto che i beni e/o servizi non siano conformi alle specifiche tecniche e alla legge vigente o siano difettosi ovvero non adatti all'uso cui siano destinati.

Qualora i beni e/o i servizi siano o contengano merci o sostanze chimiche pericolose, il Fornitore si atterrà diligentemente a tutti gli obblighi ad esso ascrivibili in conformità alle leggi vigenti in materia e, a tal riguardo, fornirà prontamente tutte le dichiarazioni applicabili (quali, ad esempio, REACH, RoHS, ecc) e le schede dati sicurezza dei materiali, secondo quanto richiesto dalla normativa applicabile.

Il Fornitore garantisce e si obbliga a tenere ORGANON indenne e manlevata da eventuali danni derivanti dalla violazione del Regolamento (CE) n.1907/2006 ("**REACH**") anche intervenendo, ove occorra, nei relativi giudizi in caso di azioni giudiziarie dinanzi a qualsiasi tribunale.

ORGANON potrà risolvere l'Ordine e/o le Condizioni con il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c.

al verificarsi anche di una sola violazione della normativa REACH applicabile, senza pregiudicare il diritto di ORGANON di chiedere il risarcimento di qualsiasi danno diretto o indiretto subito, compresi i danni alla reputazione della società.

### **11) CESSIONE E SUBAPPALTO**

Il Fornitore si obbliga a non subappaltare, in tutto o in parte, il presente Ordine a terzi senza il preventivo consenso scritto di ORGANON.

In caso di violazione della presente disposizione ORGANON avrà la facoltà di risolvere il presente Ordine ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

Resta inteso e convenuto che il subappalto non comporta alcuna modifica degli obblighi e degli oneri a carico del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti di ORGANON della perfetta esecuzione dell'Ordine, anche per la parte subappaltata.

Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare a ORGANON o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate attività in subappalto. Il Fornitore si obbliga, anche ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile, a far osservare al terzo subappaltatore tutti gli obblighi derivanti dal presente Ordine e dalle presenti Condizioni.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ORGANON da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. L'obbligo di indennizzo e manleva di cui al presente punto rimarrà in vigore sino all'avvenuto decorso dei termini di prescrizione delle relative azioni dei terzi, continuando ad avere efficacia oltre la scadenza del presente Ordine.

Resta comunque escluso che ORGANON debba sopportare maggiori costi in ragione di eventuali subappalti. Il Fornitore, dunque, corrisponderà direttamente ai subappaltatori tutti i compensi loro spettanti con esclusione di qualsiasi solidarietà di ORGANON in relazione alle obbligazioni nei confronti dei subappaltatori, fatto salvo quanto obbligatoriamente previsto dalla legge.

L'Ordine è stato emesso in considerazione delle capacità tecniche del Fornitore. Il rapporto instaurato con l'Ordine pertanto non è cedibile, né in tutto né in parte, senza il preventivo consenso scritto di ORGANON. In caso di cessione del rapporto instaurato con l'Ordine, il Fornitore si obbliga a far conoscere al cessionario le presenti Condizioni. Il Fornitore è in ogni caso ritenuto responsabile nei confronti di ORGANON dell'esecuzione da parte del terzo cessionario dell'Ordine. A tal fine e in deroga a quanto previsto dall'art. 1408 co. 3 c.c., ORGANON dovrà dare notizia al Fornitore dell'inadempimento del cessionario nel termine di 90 (novanta) giorni dalla conoscenza dello stesso.

### **12) CONFIDENZIALITA'**

Il Fornitore è a conoscenza del fatto che tutte le informazioni relative all'Ordine e a ORGANON, che gli siano state messe a disposizione da quest'ultima o di cui comunque sia venuta a conoscenza nell'esecuzione dell'Ordine, ivi incluse le informazioni segrete ai sensi degli artt. 98 ss. del Codice della Proprietà Industriale, costituiscono informazioni riservate ("**Informazioni Riservate**").

Il Fornitore si obbliga a trattare come strettamente confidenziali e a non divulgare le Informazioni Riservate nonché a utilizzarle esclusivamente ai fini di cui all'Ordine.

Il Fornitore si obbliga inoltre a: (a) adottare tutte le misure necessarie a evitare che le Informazioni Riservate vengano a conoscenza di terzi; (b) limitare la comunicazione delle Informazioni Riservate ai soli dipendenti, assistenti, collaboratori, consulenti o altri incaricati che abbiano un'effettiva necessità di conoscerle per l'esecuzione dell'Ordine; (c) non rendere pubbliche o accessibili le Informazioni Riservate a meno che ciò non le sia consentito espressamente per iscritto da ORGANON.

In caso di termine, a qualsiasi titolo, del rapporto instaurato con l'Ordine, il Fornitore dovrà restituire a ORGANON tutti i documenti contenenti Informazioni Riservate.

Gli obblighi di cui al presente articolo vincoleranno il Fornitore, anche per l'operato dei propri dipendenti, assistenti, collaboratori, consulenti o altri incaricati, per tutta la durata del rapporto instaurato con l'Ordine nonché successivamente alla sua cessazione per qualsiasi causa per un periodo di 5 (cinque) anni.

### **13) PRIVACY**

Le parti tratteranno i dati personali, anche di terzi, raccolti nel corso dei rapporti oggetto delle presenti Condizioni in qualità di autonomo titolare del trattamento e in accordo con il Regolamento UE 2016/679 noto anche come “General data Protection Regulation” o “GDPR” e del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni (“**Codice Privacy**”). Ciascuna delle parti si impegna a trattare i dati in modo leale e corretto, per finalità strettamente connesse all'esecuzione dell'Ordine nonché a tutelare la loro riservatezza, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE e del Codice Privacy anche con riguardo ai profili della sicurezza del trattamento.

ORGANON potrà condividere i dati personali acquisiti nel corso dei rapporti oggetto delle Condizioni all'interno del proprio gruppo (società collegate, controllate e/o che ne detengono il controllo), e, in particolare, con la capogruppo negli USA (Organon & Co., Inc.), nel rispetto degli obblighi di legge.

Il Fornitore si assume sin d'ora la piena responsabilità in caso di eventuali azioni e richieste di risarcimento da parte di terzi per violazione delle norme del Regolamento UE e del Codice Privacy commesse in relazione ai dati personali acquisiti e trattati nel corso dei rapporti regolati dalle Condizioni. Il Fornitore manleverà quindi ORGANON per ogni costo, spesa o altra perdita economica causati da azioni degli utenti o dei terzi nei suoi confronti per fatto e colpa del Fornitore.

#### **14) DIRITTO D'ISPEZIONE**

ORGANON ha il diritto di ispezionare, verificare e/o, su richiesta specifica, ricevere copia della documentazione contabile del Fornitore connessa direttamente con le attività oggetto dell'Ordine come, ad esempio, fatture ricevute da subappaltatori o pagamenti effettuati a favore di terze parti, documentazione di spese fatturate a ORGANON, così come ogni altra fonte documentale idonea a motivare le partite economiche scaturenti dai medesimi rapporti.

Il personale o i consulenti di ORGANON, con il supporto di personale del Fornitore, potranno svolgere ispezioni e verifiche presso quest'ultimo o nel luogo ove sono custoditi i documenti contabili, in qualsiasi momento nei giorni lavorativi, a condizione che sia stato reso sufficiente preavviso. In caso di richiesta di invio di documenti contabili, gli stessi dovranno essere forniti entro un tempo massimo di 3 (tre) giorni.

Il diritto di ispezione e verifica di cui al presente articolo, potrà essere esercitato fino a 5 (cinque) anni dal termine dell'esecuzione dell'Ordine.

#### **15) COMUNICAZIONI**

Qualsiasi comunicazione dovrà essere resa per iscritto all'indirizzo e all'attenzione delle persone di volta in volta indicate dalle parti nell'Ordine e si considererà regolarmente e validamente effettuata se inviata tramite raccomandata a.r. o PEC. In caso di comunicazioni inviate tramite e-mail non certificata, fax o altri mezzi di comunicazione, esse si considereranno regolarmente effettuate nel momento in cui il destinatario dia espressamente atto per iscritto di averle ricevute.

#### **16) PUBBLICITA'**

Il Fornitore non dovrà (i) utilizzare il nome o qualsiasi altro segno distintivo di ORGANON in qualsiasi attività di promozione, o (ii) rilasciare comunicati stampa o altrimenti diffondere notizie sull'esistenza del rapporto instaurato con le Condizioni o dei suoi termini, senza il preventivo consenso di ORGANON; fermo restando che il Fornitore potrà, nella misura necessaria ad adempiere le obbligazioni previste dagli Ordini, rivelare a terzi di eseguire una prestazione a favore di ORGANON.

#### **17) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

ORGANON avrà facoltà di risolvere il rapporto instaurato con l'Ordine ai sensi dell'art. 1456 c.c. senza previa diffida nel caso in cui il Fornitore sia inadempiente agli obblighi di cui agli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 12 e 13. La risoluzione sarà comunicata ai sensi del precedente art. 15 ed avrà effetto immediato.

#### **18) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

Le presenti Condizioni ed il relativo Ordine saranno regolati dalla legge italiana. Tutte le controversie riguardanti l'esecuzione e interpretazione del presente Ordine e delle Condizioni Generali e del relativo ordine d'acquisto saranno sottoposte alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

